



# Patriziato di Ravecchia

## REGOLAMENTO PATRIZIALE DI RAVECCHIA

in applicazione della Legge organica patriziale (LOP), del Regolamento di applicazione (RALOP), del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati e dei Regolamenti speciali.

### TITOLO I

#### **NOME DEL PATRIZIATO – SUDDIVISIONI INTERNE E CONFINI GIURISDIZIONALI – COSTITUZIONE - SIGILLO**

##### Art. 1

##### **Definizione e scopo** (Art. 1 LOP)

Il nome del Patriziato è Patriziato di Ravecchia. La sede del Patriziato è Ravecchia, frazione di Bellinzona. Il territorio del Patriziato di Ravecchia si estende su parte della giurisdizione territoriale dei Comuni di Bellinzona e di Giubiasco.

Lo scopo è quello indicato dall'art. 1 cpv. 1 LOP.

##### Art. 2

##### **Altri Enti** (Art. 2 LOP)

Il Patriziato di cui all'articolo precedente non comprende altri Enti ai sensi dell'art. 2 LOP.

##### Art. 3

##### **Riconoscimento e costituzione** (Art. 3 LOP)

Il Patriziato di Ravecchia, Ente di diritto pubblico riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 1649 del 9 aprile 1997, è costituito dai componenti le famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.

##### Art. 4

##### **Sigillo** (Art. 66 LOP)

Il sigillo patriziale ha un diametro di mm. 30, porta il nome del Patriziato e il logo di cui all'art. 4 bis e meglio come qui riprodotto:



Art. 4 bis**Stemma**

Lo stemma patriziale rappresenta:

D'azzurro, al troncone di quercia sradicato d'oro, germogliato in sommo da tre virgulti in ventaglio di verde, ognuno recante in apice una foglia del medesimo; il tutto accompagnato in punta da un breve svolazzante in fascia d'argento con il motto SEMPER VIRET (sempre verdeggia) a caratteri maiuscoli di nero.

Le iniziali P (Patriziato) e R (Ravecchia) nei colori oro completano lo scudo.

**TITOLO II****BENI PATRIZIALI****Capo I****Amministrazione**Art. 5**Pubblico concorso** (Art. 12 LOP)

Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatti per pubblico concorso.

Il concorso deve essere accessibile a chiunque e annunciato all'albo per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi.

Quando il valore supera l'importo di fr. 5'000.- il concorso deve essere pubblicato, oltre che all'albo, anche sul Foglio ufficiale cantonale.

**Capo II****Modi di godimento e divieti**Art. 6**Modi di godimento** (Art. 28 e 29 LOP)

- a) Per far pascolare il bestiame sul territorio del Patriziato deve essere presentata domanda scritta all'Ufficio patriziale che ne stabilisce i modi e le condizioni.  
Il vago pascolo è proibito su tutto il territorio del Patriziato. L'Ufficio patriziale può concedere, in via eccezionale e stabilendone i modi e le condizioni, autorizzazioni previa domanda scritta.
- b) Per far erba, fieno e strame e raccogliere legna morta sul territorio del Patriziato deve essere presentata domanda scritta all'Ufficio patriziale che ne stabilisce i modi e le condizioni.
- c) I cittadini patrizi non pagano tasse.  
L'Ufficio patriziale stabilisce, mediante Ordinanza, le tasse per gli altri richiedenti, da un minimo di fr. 20.- a un massimo di fr. 50.- all'anno.
- d) La gestione dei boschi del Patriziato è affidata all'Autorità forestale del Cantone Ticino.  
L'assegnazione di legna ai cittadini patrizi può essere concessa, solo per uso proprio, previa domanda scritta all'Ufficio patriziale che ne stabilisce i modi e le condizioni, dopo aver sentito il parere dell'Autorità forestale cantonale.

Art. 7**Divieti**

E' vietato:

- a) qualsiasi taglio di piante su tutto il territorio del Patriziato senza il regolare permesso dell'Ufficio patriziale e dell'Autorità forestale cantonale;
- b) deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombranti, ecc. su tutto il territorio del Patriziato. L'Ufficio patriziale può esigere lo sgombero a spese del contravventore;
- c) erigere costruzioni sul terreno patriziale senza le relative autorizzazioni.

**TITOLO III****APPARTENENZA AL PATRIZIATO**Art. 8**Stato di patrizio**

Si richiamano gli art. 40 e segg. LOP e 24 e segg. RALOP concernenti l'acquisto, la perdita, la rinuncia e il riacquisto dello stato di patrizio, nonché l'esercizio dei diritti patriziali.

Art. 9**Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi**

Si richiamano le norme concernenti il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi, disciplinate dagli art. 56 e segg. LOP e relativo RALOP.

**TITOLO IV****ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO****Capo I****Generalità**Art. 10**Organi (Art. 64 LOP)**

Gli organi del Patriziato sono:

- a) l'Assemblea patriziale;
- b) l'Ufficio patriziale.

## Capo II

### L'Assemblea patriziale

#### Art. 11

##### **Composizione** (Art. 67 LOP)

L'Assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale. Essa è pubblica.

#### Art. 12

##### **Competenze** (Art. 68 LOP)

L'Assemblea:, In seduta pubblica:

- a) per scrutinio popolare, elegge i membri e il presidente dell'Ufficio patriziale;
- b) adotta i regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- c) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale;
- d) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo del Patriziato;
- e) autorizza le spese di investimento, approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;
- f) autorizza l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;
- g) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;
- h) autorizza l'Ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;
- i) fissa per Regolamento gli onorari dei membri dell'Ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri eventuali dipendenti o incaricati del Patriziato;
- l) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al Patriziato;
- m) nomina per il quadriennio la Commissione della gestione e le eventuali Commissioni speciali;
- n) esercita tutte le competenze non conferite dalla Legge ad altro Organo del Patriziato.

#### Art. 13

##### **Assemblee ordinarie - Date e oggetti** (Art. 69 e 71 LOP)

Le Assemblee ordinarie sono due per ogni anno.

La prima si riunisce l'ultima domenica di aprile (se coincide con la domenica di Pasqua o con la vigilia del 1. Maggio, è anticipata di una settimana) e:

- a) rinnova l'Ufficio presidenziale e gli scrutatori;
- b) esamina la gestione dell'esercizio precedente e delibera sullo stesso.

La seconda si riunisce il terzo mercoledì di dicembre e:

- a) esamina il preventivo dell'anno seguente e delibera sullo stesso;
- b) nomina la Commissione della gestione (per il quadriennio).

Nelle Assemblee ordinarie possono essere trattati altri oggetti purché figurino all'ordine del giorno.

#### Art. 14

##### **Assemblee straordinarie** (Art. 70 LOP)

Le Assemblee straordinarie sono convocate dall'Ufficio patriziale:

- a) quando lo ritiene opportuno;

- b) su domanda popolare;
- c) quando l'Autorità cantonale lo impone.

#### Art. 15

##### **Assemblea su domanda popolare** (Art. 70 LOP)

La domanda per la convocazione di un'Assemblea straordinaria deve essere presentata in forma scritta all'Ufficio patriziale e deve essere firmata da almeno 1/6 degli aventi diritto di voto in materia patriziale domiciliati nel Comune di Bellinzona o nel Comune di Giubiasco.

Essa deve essere motivata e devono essere indicati esplicitamente gli oggetti su cui deliberare.

L'Ufficio patriziale esamina, entro un mese dalla presentazione, se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione.

Riconosciuta la regolarità e la ricevibilità, l'Ufficio patriziale convoca l'Assemblea entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo.

#### Art. 16

##### **Convocazione** (Art. 72 LOP) - **Luogo** (Art. 77 lett. a LOP) - **Numero legale** (Art. 73 LOP) - **Ordine del giorno** (art. 69 cpv. 2 LOP)

- a) L'Ufficio patriziale convoca l'Assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel Comune di Bellinzona e, per i domiciliati in altri Comuni, al recapito prescritto dell'art. 51 LOP, almeno 10 giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.
- b) Le Assemblee hanno luogo nell'apposita sala patriziale.
- c) L'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti. I membri dell'Ufficio patriziale non sono computati tra i presenti.
- d) Le Assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

#### Art. 17

##### **Rinvio**

Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'Assemblea prima di sciogliersi, stabilisce la data dell'ulteriore seduta, da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota come stabilito dall'art. 16 lett. a) del presente Regolamento.

#### Art. 18

##### **Ufficio presidenziale** (Art. 72 lett. a LOP, Art. 77 lett. b LOP)

Ogni anno, all'inizio della prima Assemblea ordinaria, è designato l'Ufficio presidenziale composto da un presidente, che sta in carica un anno. A ogni assemblea vengono eletti due scrutatori.

Il presidente e i membri dell'Ufficio patriziale in carica o che lo furono nell'anno precedente non possono far parte dell'Ufficio presidenziale.

Il presidente:

- a) dirige l'Assemblea, mantiene l'ordine e veglia sulla legalità delle deliberazioni;
- b) mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno;
- c) ammonisce chi crea disordini, contravviene alle Leggi o ai Regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala;
- d) persistendo i disordini può sospendere o sciogliere l'Assemblea; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati.

Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.

#### Art. 19

##### **Verbale** (Art. 76 e 77 lett. c LOP)

- a) Il segretario del Patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal presidente dell'Ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:
- a1) la data e l'ordine del giorno;
  - a2) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
  - a3) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni, tenuto conto del numero dei votanti al momento delle votazioni, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
  - a4) il riassunto delle discussioni, che può essere verbalizzato a parte, con le eventuali dichiarazioni di voto.
- b) Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.  
Il riassunto delle discussioni di cui alla lettera a 4) viene letto e approvato alla prossima Assemblea solo se è stato verbalizzato a parte.

#### Art. 20

##### **Sistema di voto** (Art. 77 lett. d LOP)

L'Assemblea vota per alzata di mano; va eseguita la controprova.

Se è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota per appello nominale o per voto segreto.

#### Art. 21

##### **Discussioni - Votazioni– Procedimento**(Art. 77 lett. d LOP)

Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:

- a) **Votazioni preliminari.**  
Vanno messe in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia.
- b) **Votazioni eventuali.**  
Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali.  
L'ordine delle votazioni è fissato dal presidente.  
Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte e eliminando via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.
- c) **Votazione finale.**  
Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

#### Art. 22

##### **Validità delle risoluzioni**

Si richiamano espressamente le norme dell'art. 74 cpv. 1, 2 e 3 LOP.

### Art. 23

#### **Revoca delle risoluzioni** (Art. 74 cpv. 2 LOP)

L'Assemblea può revocare una risoluzione, riservati i diritti dei terzi.

La revoca può essere proposta dall'Ufficio patriziale o dai cittadini patrizi convocati in Assemblea straordinaria secondo le norme di cui all'art. 70 LOP e agli art. 14 e 15 del presente Regolamento.

Per la decisione di revoca occorre la maggioranza dei 2/3 dei votanti e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei patrizi presenti al momento della votazione.

### Art. 24

#### **Pubblicazione delle risoluzioni** (Art. 76 cpv. 2 LOP)

Il presidente del Patriziato pubblica entro cinque giorni all'albo le risoluzioni dell'Assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

### Art. 25

#### **Casi di collisione** (Art. 75 LOP)

Un patrizio non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, partner registrati, conviventi di fatto, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore.

L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

### Art. 26

#### **Messaggi e rapporti** (Art. 77 lett. e/f LOP)

I messaggi dell'Ufficio patriziale e i rapporti delle Commissioni devono essere presentati in forma scritta e consultabili "in Cancelleria" almeno 7 giorni prima dell'Assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi devono essere trasmessi alla Commissione chiamata a presentare il rapporto almeno 20 giorni prima dell'Assemblea.

### Art. 27

#### **Interpellanza** (Art. 77 lett. g LOP)

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'Ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'Assemblea patriziale.

L'Ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima Assemblea.

Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno sette giorni prima dell'Assemblea, l'Ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa.

L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'Ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

### Art. 28

#### **Mozione** (Art. 77 lett. g LOP)

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'Assemblea che sono demandate all'Ufficio patriziale.

Questi è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima Assemblea ordinaria, preavviso scritto.

Se l'Ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l'Assemblea decide definitivamente.

Se l'Ufficio patriziale lo dà sfavorevole, l'Assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una Commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.

Se la mozione è demandata ad una Commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.

#### Art. 29

#### **Pubblicità** (Art. 77 lett. h LOP)

Oltre ai patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni.

Riprese televisive o radiofoniche dell'Assemblea devono ottenere il preventivo consenso del Presidente dell'Assemblea.

### **Capo III**

#### **L'Ufficio patriziale**

#### Art. 30

#### **Composizione** (Art. 81 LOP)

L'Ufficio patriziale si compone di 5 membri, compreso il presidente.

#### Art. 31

#### **Competenza in generale** (Art. 92 LOP)

L'Ufficio patriziale:

- a) è l'organo esecutivo del Patriziato;
- b) dirige l'amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell'interesse della Corporazione, comprese le procedure amministrative;
- c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell'Assemblea patriziale;
- d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'Assemblea patriziale;
- e) dà ragguagli sull'amministrazione all'Assemblea patriziale con un rapporto scritto annuale;
- f) decide sulla regolarità e proponibilità della domanda di cui all'art. 70 lett. b) LOP;
- g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal presente Regolamento o da altre Leggi.

#### Art. 32

#### **Competenza in particolare** (Art. 93 LOP)

L'Ufficio patriziale in particolare:

- a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l'uso pubblico;
- b) provvede all'incasso delle imposte patriziali e dei crediti, come pure all'impiego dei capitali, soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo e vigila sulla conversione dei prestiti;
- c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- d) applica i Regolamenti patriziali e punisce con la multa i contravventori alle Leggi e ai Regolamenti stessi;
- e) nomina il segretario e gli eventuali altri dipendenti e assegna gli incarichi;
- f) approva i piani di assestamento dei boschi e i piani di sistemazione alpestre;
- g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della LOP e del presente Regolamento;



- h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi;
- i) procede ogni quattro anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del Patriziato, di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall'Autorità di vigilanza;
- l) conserva e aggiorna l'Archivio patriziale;
- m) fissa le sportule di cancelleria.

#### Art. 33

##### **Vicepresidente e Commissioni** (Art. 90 e 91 LOP)

Nella prima seduta successiva alla sua elezione l'Ufficio patriziale nomina fra i suoi membri un vicepresidente.

Esso può designare, nel suo seno o fuori, delle Commissioni speciali che esercitano la loro vigilanza sui rami dell'amministrazione loro affidati o propongono le misure da attuare. Esse hanno in ogni caso funzioni consultive. Di ogni Commissione deve far parte un membro dell'Ufficio, di regola in qualità di presidente.

#### Art. 34

##### **Luogo** (Art. 94 lett. a LOP)

L'Ufficio patriziale si riunisce nella Sala patriziale.

#### Art. 35

##### **Convocazione delle sedute - Direzione** (Art. 94 lett b LOP)

L'Ufficio patriziale fissa le sue sedute ordinarie.

L'Ufficio patriziale è inoltre convocato dal presidente:

- a) ogni qualvolta lo reputa necessario
  - b) su istanza di almeno un terzo dei membri dell'Ufficio patriziale.
- In quest'ultimo caso il presidente vi dà seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP.
- Se il termine trascorre infruttuoso, la convocazione può essere fatta dal vicepresidente o da un altro membro dell'Ufficio patriziale.

Per le sedute straordinarie i membri dell'Ufficio patriziale devono essere convocati almeno 24 ore prima.

Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal presidente o da chi ne fa le veci. Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni.

Nelle discussioni prende per primo la parola il presidente, il relatore, se fu designato, e in seguito gli altri membri dell'Ufficio patriziale.

#### Art. 36

##### **Votazioni** (Art. 94 lett. d LOP)

Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale i membri dell'Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il presidente per ultimo.

Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.

#### Art. 37

##### **Validità della seduta** (Art. 96 LOP)

L'Ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l'Ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 38**Frequenza** (Art. 97 LOP)

La partecipazione alle sedute è obbligatoria. Se il membro si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, l'Ufficio segnala il caso all'autorità di vigilanza.

Art. 39**Validità delle risoluzioni** (art. 98 LOP)

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; i membri dell'Ufficio patriziale non possono astenersi dal voto. Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali.

In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva.

Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.

Art. 40**Revoca** (Art. 98 LOP)

Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei membri, riservati i diritti dei terzi.

Art. 41**Collisione** (Art. 99 LOP)

Un membro dell'Ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 25 (75 LOP)

L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Art. 42**Lavori, forniture e prestazioni di servizio**

I lavori per il Patriziato così come le forniture e le prestazioni di servizio allo stesso devono essere aggiudicati secondo le disposizioni della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 e delle normative ad essa collegate.

Art. 43**Divieto di prestazione** (Art. 100 LOP)

Un membro dell'Ufficio patriziale non può assumere né direttamente, né indirettamente, lavori, forniture o mandati a favore del Patriziato.

Art. 44**Incompatibilità** (Art. 83 e 84 LOP)

La carica di presidente dell'Ufficio patriziale è incompatibile con quella di segretario.

Non possono far parte contemporaneamente dello stesso Ufficio come presidente o membro: coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.

Art. 45**Verbale - Contenuto - Approvazione** (Art. 94 lett. e LOP)

Il verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante, viene letto, approvato e firmato dal presidente e dal segretario la seduta seguente.

Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.

Ogni membro dell'Ufficio può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.

**Capo IV****Segretario del Patriziato ed eventuali altri dipendenti o incaricati**Art. 46**Segretario** (Art. 101 LOP)

- a) L'Ufficio patriziale nomina ogni quadriennio il segretario.
- b) La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l'elezione dell'Ufficio patriziale.  
Salvo proroga da accordare dal Dipartimento delle istituzioni, la riconferma è tacita se l'Ufficio patriziale non comunica al dipendente entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.
- c) Per il segretario di nuova nomina il primo anno è considerato periodo di prova. Nei casi dubbi l'Ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di due anni. Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.
- d) Trascorso il periodo di prova il segretario può recedere dal contratto con un preavviso di sei mesi.
- e) I requisiti generali sono: la nazionalità svizzera, la formazione o l'esperienza necessaria, l'assenza di incompatibilità per parentela con i membri dell'Ufficio patriziale.
- f) Il segretario in generale è responsabile della Cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, sorveglia, coordina ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle Leggi, dai Regolamenti o richiesti dall'Ufficio patriziale.
- g) Il segretario in particolare:
  - firma con il presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci gli atti del Patriziato e da solo, gli estratti e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall'Ufficio patriziale;
  - redige il verbale dell'Assemblea e dell'Ufficio patriziale;
  - é responsabile dell'Archivio e della conservazione di tutti i documenti del Patriziato.

Art. 47**Altro personale avventizio**

Per l'eventuale impiego di personale avventizio, quali per esempio guardaboschi, usciere, alfiere, operai, ecc., i compiti e le condizioni sono stabiliti dall'Ufficio patriziale mediante Ordinanza.

Art. 48**Provvedimenti disciplinari** (Art. 102 LOP)

La violazione dei doveri d'ufficio è punita dall'Ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) l'ammonimento;
- b) la multa fino a fr. 500.--;
- c) la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi;
- d) il licenziamento.

L'applicazione di ogni provvedimento disciplinare dev'essere preceduta da un'inchiesta nella quale all'interessato è data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere.

Ogni provvedimento disciplinare deve essere motivato e notificato per iscritto all'interessato.

I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell'interessato al Consiglio di Stato.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

#### Art. 49

##### **Riconoscimenti finanziari** (Art. 68 lett. i LOP)

- a) I membri dell'Ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari:
  - presidente da fr. 200.- a fr. 400.-;
  - vicepresidente da fr. 100.- a fr. 200.-;
  - membro da fr. 50.- a fr. 100.-.
 Ai membri dell'Ufficio patriziale e delle Commissioni, è corrisposta un'indennità per seduta da fr. 20.- a fr. 40.-.
- b) Il segretario riceve annualmente il seguente stipendio: da fr. 1'000.- a fr. 3'000.-.
- c) La retribuzione del personale avventizio è stabilita mediante Ordinanza, tra fr. 15.- e fr. 30.- orari netti.
- d) Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri dell'Ufficio patriziale, delle Commissioni, il segretario e gli eventuali altri dipendenti o incaricati ricevono le seguenti indennità:
  - per mezza giornata fr. 50.-
  - per una giornata fr. 100.-
  - Le trasferte e le spese sopportate e giustificate sono rimborsate secondo le tariffe applicate dal Cantone.

## **Capo V**

### **Conti - Esame della gestione – Commissione della gestione – Commissioni speciali**

#### Art. 50

##### **Conti**

Per quanto concerne la gestione finanziaria del Patriziato, fanno stato i disposti degli art. 104 e segg. LOP e le norme del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati.

#### Art. 51

##### **Diritto di firma - Pagamenti - Riscossioni** (Art. 111 LOP)

I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale o conto corrente bancario.

Le somme incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente.

Il segretario ha diritto di firma collettiva con il presidente o con il vicepresidente per le operazioni relative ai conti correnti. Pari diritto è dato anche agli altri membri dell'Ufficio patriziale.

Art. 52**Contabilità** (Art. 113 LOP)

La contabilità del Patriziato è tenuta con il sistema della partita doppia.

Art. 53**Commissione della gestione** (Art. 68 lett. m e Art. 77 lett. f LOP)

La Commissione della gestione viene nominata, ogni 4 anni, in occasione della seconda Assemblea ordinaria.

La Commissione della gestione si compone di 5 membri.

La carica di membro della commissione della gestione è obbligatoria.

Art. 54**Attribuzioni** (Art. 114 LOP)

La Commissione esamina e si pronuncia:

- a) sul preventivo;
- b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'Assemblea patriziale in virtù dell'art. 68 LOP quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra Commissione;
- c) sul consuntivo.

Art. 55**Incompatibilità** (Art. 115 LOP)

Non possono far parte della Commissione:

- a) i membri dell'Ufficio patriziale;
- b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge , partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;
- c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell'Ufficio patriziale, ed il segretario.

Art. 56**Collisione** (Art. 116 LOP)

Chi ha rivestito la carica di membro dell'Ufficio patriziale può far parte della Commissione della gestione.

Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.

Art. 57**Rapporto** (Art. 117 LOP)

La Commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all'Ufficio patriziale almeno 7 giorni prima dell'Assemblea. Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine.

Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliere durante l'esame dell'oggetto.

Qualora la Commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'Assemblea.

L'Assemblea stabilisce un nuovo termine non superiore ad un mese. Di ciò l'Ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.

Art. 58**Presidente – Vicepresidente – Segretario – Disposizioni varie**

- a) Nella sua prima seduta la Commissione nomina tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Può affidare le funzioni di segretario al segretario del Patriziato.
- b) La Commissione è convocata dal presidente con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.
- c) Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.
- d) Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto la Commissione, o una sua Delegazione, ha il diritto di prendere visione in Ufficio o in Archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.
- e) La Commissione deve tenere seduta stante il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.
- f) Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta. In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 59**Commissioni speciali** (Art. 68 lett. m LOP)

Per l'esame di determinati problemi, l'Assemblea può nominare Commissioni speciali composte da 5 membri.

**Capo VI****Norme varie – Regolamentazione per Ordinanze e Convenzioni**Art. 60**Obbligo di discrezione – Segreto d'ufficio**

I membri dell'Ufficio patriziale, delle Commissioni, il segretario e gli eventuali altri dipendenti o incaricati devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale e/o di altro genere espressi durante le sedute dell'Ufficio patriziale o delle Commissioni.

Il segretario e gli eventuali altri dipendenti o incaricati sono tenuti al segreto d'ufficio.

Queste norme sussistono anche dopo la fine dell'esercizio della carica o la cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 61**Ispezione atti e rilascio di estratti** (Art. 94 lett. f LOP, LIT legge informazione trasparenza)

I membri dell'Ufficio patriziale e delle sue Commissioni hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale.

Lo stesso diritto spetta alle Commissioni dell'Assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.

Altri interessati possono accedere ai documenti solo se contemplato dalla LIT.

I verbali e le registrazioni dell'Ufficio patriziale e delle Commissioni che deliberano a porte chiuse non sono accessibili. (Art. 4 LIT)

Art. 62**Tassa di cancelleria**

Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati l'Ufficio patriziale incassa tasse di cancelleria. Queste ultime sono fissate dall'Ufficio patriziale mediante Ordinanza.

Art. 63**a) Ordinanze**

L'Ufficio patriziale può emanare Ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da Leggi o da Regolamenti.

Le Ordinanze sono esposte all'albo patriziale per un periodo di almeno 30 giorni, durante i quali è ammesso ricorso al Consiglio di Stato.

Per quanto qui non specificato, riservate le Leggi federali, cantonali ed i Regolamenti patriziali, l'Ufficio patriziale emana le Ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente Regolamento.

**b) Convenzioni**

Il Patriziato può sottoscrivere Convenzioni con Enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.

La Convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. La stessa dev'essere adottata dall'Assemblea patriziale secondo le modalità previste per il Regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale.

**Capo VII****Contravvenzioni**Art. 64**Ammontare della multa** (Art. 118 LOP)

L'Ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni ai Regolamenti o alle Ordinanze patriziali come pure alle Leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.

L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da Leggi federali o cantonali è stabilita ad un massimo di fr. 10'000.-, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

Art. 65**Rapporti, segnalazioni** (Art. 119 LOP)

I membri dell'Ufficio patriziale, il segretario e gli eventuali altri dipendenti o incaricati che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto all'Ufficio patriziale.

Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.

Art. 66**Procedura**

Per la procedura, i ricorsi, la prescrizione, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli articoli da 120 a 123 LOP.

Art. 67**Rinvio alla LOP e RALOP**

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si rinvia alle LOP (Legge organica patriale) e al RaLOP (regolamento di applicazione della Legge organica patriziale).

**TITOLO V****DISPOSIZIONI FINALI E ABROGATIVE**Art. 68**Entrata in vigore - Divulgazione**

Riservata l'approvazione da parte dell'Assemblea riunita il 26 aprile 2015, scaduti i termini di ricorso, il regolamento entrerà in vigore automaticamente dopo la ratifica da parte della Sezione degli enti locali. Verrà quindi consegnato ai cittadini patrizi che ne faranno richiesta.

Art. 69**Abrogazione**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento annulla e sostituisce le precedenti versioni.